



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA  
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI  
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

Università degli Studi di Teramo - Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo – P.I. 00898930672 -  
C.F. 92012890676

www.unite.it - e-mail: webmaster@unite.it – PEC: protocollo@pec.unite.it

**Project Financing per l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del partenariato pubblico-privato dei servizi di gestione termica, gestione elettrica, gestione e manutenzione degli impianti idrici, antincendio, di sollevamento e riqualificazione energetica degli impianti a servizio di edifici di competenza dell'Università degli Studi di Teramo.**

CUP C41C18000130005 CIG 7952926227

**Richiesta di chiarimenti pervenuta da operatore economico in data 29.07.2019**

**DOMANDA:**

Si chiede di confermare se quanto indicato alle pagg. 20, 21, 30 del DdG:

<<Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**: l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.>>

<<**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;>>

trattasi di refuso poiché con il D.lgs. "Sblocca Cantieri" non è più necessario indicare la Terna dei Subappaltatori.

**RISPOSTA:**

Alla luce, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, Conversione in legge con modificazioni legge n. 55/2019 del 14 giugno, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Bernardino Ciampagna